



CITTÀ di SUSA

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 50/11

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA E IL TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SUSA RAGGIANTE"

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che l'Associazione Amici del Castello della Contessa Adelaide di Susa e l'Associazione di Volontariato Culturale Jonas, organizzano per il giorno 17 luglio 2011, una giornata denominata "Susa Raggiante" dedicata alla scoperta della Città storica in bicicletta;

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà in parte il parcheggio nonché il traffico veicolare nell'area di sosta di corso Couvert - zona stazione - per il ritrovo dei partecipanti;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta ed il transito nella zona interessata dall'evento, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

Che dalle ore 15,00 al termine della manifestazione, del giorno 17 luglio 2011, sia vietata la sosta ed il transito nel parcheggio di corso Couvert - area stazione - lato ovest, così come indicato da apposita segnaletica mobile apposta in loco;

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa 13.07.2011

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo